



COMUNE DI CASTORANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Registro Generale n. 168

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Numero 98 Del 15-05-2019

Oggetto: Liquidazione dell'incentivo spettante al personale di servizio, ai sensi dell'Ordinanza N. 57/2018 del Commissario alla Ricostruzione, per i lavori di messa in sicurezza di edificio privato sito in P.zza G.Leopardi - Scalinata Buscalferri, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel periodo agosto - ottobre 2016

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale stabilisce che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l'articolo 113 che prevede testualmente: *"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti,*

in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;
- l'articolo 2, comma 2, in forza del quale il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
- l'articolo 50, comma 2, il quale prevede che *"ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"*;
- l'articolo 50, comma 3, lettera a), il quale stabilisce che *"le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate [...] nella misura massima di cento unità, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67- ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti"*;

Visto l'articolo 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse;

Considerato che la previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 18, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si pone in termini di parziale specialità rispetto alla regola di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare nella parte in cui: a) affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un'apposita ordinanza commissariale in luogo del regolamento definito in sede di contrattazione decentrata; b) impone l'adozione dell'ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con finalità chiaramente speditive, giustificate dalla necessità di pervenire in tempi rapidi alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalla natura straordinaria della gestione commissariale la cui durata è fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2019;

Visto l'articolo 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del più volte citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Visto che con Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione N. 57 del 04.07.2018, è stato costituito il Fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 ed è stata regolamentata la modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Visto che con Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione N. 57 del 04.07.2018, il Fondo è stato costituito da una aliquota in misura non superiore al **due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti** di cui al precedente comma 1, ed è **destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario Straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016**, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1.

L'aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.

Appurato che al Fondo così costituito affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.

Considerato che ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura dell'ottanta per cento.

Appurato inoltre che il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, rimane nella disponibilità del Commissario Straordinario o dei Vice Commissari per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o per le necessità degli Uffici speciali per la ricostruzione o dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88 e del personale loro assegnato;

Considerato che l'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione N. 57 del 2018, definisce i criteri di ripartizione nel caso di appalti per lavori, così come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, che sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

Importo dei lavori	Percentuale
% fino a € 2.000.000	2.00%
2.000.000 ÷ 5.548.000	1.80%
5.548.000 ÷ 20.000.000	1.50%
> 20.000.000	1.00%

Considerato che l'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione N. 57 del 2018, definisce la ripartizione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma 1, e ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A:

- a) Incaricato della Programmazione della spesa 2,00%
- b) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti 3,00%
- c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara 5,00%
- d) Responsabile del Procedimento (RUP) 22,00%
- e) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) 7,00%
- f) Direttore dei lavori 27,00%
- g) Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere) 6,00%
- h) Coordinatore sicurezza 8,00% i) Collaudo tecnico amministrativo 10,00% j) Collaudo statico 10,00%

Attesa la propria competenza alla corresponsione dell'incentivo, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati;

Vista la D.G.C. N. 45 del 13.05.2019 – Approvazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs N. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs N. 56/2017;

Vista la tabella tecnico – finanziaria, relativa ai lavori eseguiti, predisposta dall'Ing. Valentina Di Martino, progettista, direttore dei lavori e RUP, per il seguente lavoro:

- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' PRIVATA, AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', SITO IN P.ZZA G. LEOPARDI – SCALINATA BUSCALFERRI – Determinazione N. 252 del 21.12.2018;

A) LAVORI		RICHIESTA PREVENTIVO [€]	AFFIDAMENTO LAVORI (ribasso 1,07%) [€]	POST-OPERAM [€]
Lavori a base d'asta	Euro	23.316,27	23.066,78	23.066,78
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	934,83	934,83	934,83
TOTALE LAVORI	Euro	24.251,10	24.001,61	24.001,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 10% sui lavori	Euro	2.425,11	2.400,16	2.400,16
Imprevisti	Euro			
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 – Ordinanza Commissario straordinario per la Ricostruzione N. 57/2017	Euro	298,77	298,77	298,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	2.723,88	2.698,93	2.698,93
TOTALE PROGETTO	Euro	26.974,98	26.700,54	26.700,54

Importo lavori a base gara	2% Importo dei lavori	80% risorse finanziarie del fondo	Attività e funzioni svolte - l'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione N. 57 del 2018
			a) Incaricato della Programmazione della spesa 2,00% b) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti 3,00% c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara 5,00% d) Responsabile del Procedimento (RUP) 22,00% f) Direttore dei lavori 27,00% h) Coordinatore sicurezza 8,00% i) Collaudo tecnico amministrativo 10,00%
€ 24.251,10	€ 485,02	€ 388,02	77% x € 388,02 = € 298,77

Rilevato dagli atti d'ufficio che tutte le attività sono state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili al dipendente incaricato e che pertanto a norma dell'art. 7, comma 3 del regolamento, l'accertamento può considerarsi positivo e che in tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nella misura massima riportata nelle schede allegate;

Vista la Determinazione N. 77 del 16.04.2019 – Determinazione dell'incentivo spettante al personale di servizio, ai sensi dell'Ordinanza N. 57/2018 del Commissario alla Ricostruzione, per i lavori di messa in sicurezza di edificio privato sito in P.zza G. Leopardi – Scalinata Buscalferri, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel periodo agosto – ottobre 2016 e ritenuto di rideterminare l'impegno complessivo in euro 298,77;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. D.Lgs 267/00 Ordinamento Funzione Pubblica;

DETERMINA

1. Di **dare atto** che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **liquidare** l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'Ordinanza N. 57 del 04.07.2018, nonché di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs N. 56/2017, spettante all'Ing. Valentina Di Martino per i lavori di messa in sicurezza post-sisma ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità dell'immobile di proprietà privata sito in P.zza Giacomo Leopardi – Scalinata Buscalferri, come risulta dallo schema tecnico – finanziario riportato in premessa, per un importo complessivo lordo di **Euro 298,77** comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali;
3. Di **dare atto** che il suesposto importo è previsto nel quadro economico di spesa allegato al relativo progetto e che ai sensi del comma 5-bis. dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per il lavoro: Cap. 2503 Bilancio 2019;
4. Di **disporre** che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pasqualini Barbara

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 D. Lgs. 18/08/200 n. 267, verificata la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria, sugli interventi/capitoli, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Ha espresso parere Favorevole

Castorano, lì 16-05-2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ficcadenti Daniel Claudio

N. reg. 356 li 20-05-19

La presente determinazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio on-line comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pasqualini Barbara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-05-19 al 04-06-19

Castorano, lì 05-06-19

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pasqualini Barbara
